

Art. 2.

Modalità per accedere al Fondo

1. Per accedere al finanziamento di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, dell'articolo 1 del presente decreto, il soggetto aggregatore invia all'indirizzo di posta certificata *soggettiagggregatori@pec.mef.gov.it*, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, una comunicazione, firmata digitalmente, contenente: il nome del soggetto aggregatore; l'elenco delle iniziative di acquisto bandite nel triennio 2012-2014 ed il relativo valore; le iniziative bandite nel 2015 ed il relativo valore; la pianificazione per l'anno 2016 ed il relativo valore.

2. Per accedere al finanziamento di cui al comma 2, lettera *c)*, dell'articolo 1 del presente decreto, Consip o altro soggetto aggregatore invia all'indirizzo di posta certificata *soggettiagggregatori@pec.mef.gov.it*, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, una comunicazione, firmata digitalmente, contenente una dettagliata relazione relativa alle attività svolte con riferimento alla gestione dei flussi informativi nonché l'individuazione degli indicatori di monitoraggio.

Art. 3.

Modalità e tempistiche di trasferimento degli importi del Fondo

1. A fronte della comunicazione telematica di cui al precedente articolo, il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi provvede, previa verifica positiva sulla sussistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 1, al trasferimento dell'importo dovuto al soggetto aggregatore richiedente. Con riferimento alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell'articolo 1 del presente decreto, il Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi provvederà al trasferimento di una quota pari al 50% dell'importo dovuto al soggetto aggregatore richiedente; la restante quota del 50% viene trasferita al medesimo soggetto aggregatore soltanto a seguito dell'effettiva pubblicazione delle 5 gare di cui al punto *iii.*, lettera *a)*, comma 2 dell'art. 1 o della gara di cui al punto *ii.*, lettera *b)*, comma 2 dell'art. 1.

2. Il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi provvede alla pubblicazione, all'interno dell'apposita sezione "Soggetti aggregatori" del portale <http://www.acquistinretepa.it/>, dell'esito della verifica dei requisiti e degli importi del Fondo trasferiti ai singoli soggetti aggregatori richiedenti.

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

1. I finanziamenti volti a remunerare le iniziative di acquisto aggregato in conformità alle disposizioni del presente decreto sono erogati nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1.

2. Il Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi provvede agli adempimenti previsti dal presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2015

Il Ministro: PADOAN

*Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2015
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg. ne prev. n.
3706*

15A09578

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 6 novembre 2015.

Fissazione del prezzo di vendita delle targhe per l'anno 2015.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI


Vista la legge 8 agosto 1991, n. 264, che disciplina lo svolgimento dei compiti di consulenza e di assistenza, nonché di adempimenti ad essi connessi, relativi alla circolazione di veicoli e di natanti a motore, effettuato a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed in particolare l'art. 101, comma 1, che demanda al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, la fissazione del prezzo di vendita delle targhe per i veicoli a motore e dei rimorchi, comprensivo del costo di produzione e di una quota di maggiorazione da destinare esclusivamente alle attività previste dall'art. 208, comma 2, del medesimo decreto legislativo;

Visto l'art. 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, che prevede che l'importo della maggiorazione prevista dal richiamato art. 101, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sia stabilito con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel caso in cui la targa di prova sia prodotta dai soggetti di cui alla richiamata legge 8 agosto 1991, n. 264;

Visto l'art. 3 della legge 7 agosto 2015, n. 124, che prevede che, nei casi in cui sia prevista l'acquisizione, tra l'altro, di assensi di amministrazioni pubbliche per l'adozione di provvedimenti amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni comunicano il predetto assenso entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento;

Vista la lettera del 29 aprile 2015, protocollo n. DT 35594, con cui il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, ha comunicato i costi di produzione delle targhe per i veicoli a motore e per i rimorchi, così come determinati dalla Commissione per la determinazione dei prezzi delle forniture, eseguite dal Poligrafico e Zecca dello Stato, alle pubbliche amministrazioni;



Ritenuto di dover provvedere alla fissazione del prezzo di vendita delle suddette targhe, secondo i criteri dettati dalle norme citate in premessa;


Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30 giugno 2015 con cui è stato richiesto il prescritto sentito al Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, il prezzo di vendita delle targhe per veicoli a motore e per i rimorchi è fissato nella misura seguente:

Tipo di targa	Costo di produzione	Con IVA 22%	Quota di maggiorazione	Prezzo di vendita
Autoveicoli				
Targa anteriore + targa posteriore di tipo A comprensive di tasselli autoadesivi	22,83	27,85	13,93	41,78
per le province di: Aosta, Bolzano, Trento	24,96	30,45	15,23	45,68
Targa anteriore + targa posteriore di tipo B comprensive di tasselli autoadesivi	22,61	27,58	13,79	41,37
per le province di: Aosta, Bolzano, Trento	24,76	30,21	15,10	45,31
Escursionisti esteri targa anteriore + targa posteriore comprensive di tasselli autoadesivi	18,12	22,11	11,05	33,16
CC, CD, NU targa anteriore + targa posteriore	18,12	22,11	11,05	33,16
Rimorchi				
Rimorchi	13,52	16,49	8,25	24,74
Rimorchi Escursionisti Esteri	10,56	12,88	6,44	19,32
Ripetitrici tipo A e tipo B	13,52	16,49	8,25	24,74
Ripetitrici Escursionisti Esteri	10,56	12,88	6,44	19,32
Motoveicoli				
Targa posteriore comprensiva di tasselli autoadesivi	12,16	14,84	7,42	22,26
per le province di: Aosta, Bolzano, Trento targa posteriore comprensiva di tasselli autoadesivi	13,22	16,13	8,06	24,19
Escursionisti esteri comprensive di bollini autoadesivi	10,04	12,25	6,12	18,37
Macchine agricole				
Posteriore	10,04	12,25	6,12	18,37
Rimorchi	10,56	12,88	6,44	19,32
Ripetitrici	10,04	12,25	6,12	18,37
Macchine operatrici				
Semoventi	10,04	12,25	6,12	18,37
Trainate	10,56	12,88	6,44	19,32
Ripetitrici	10,04	12,25	6,12	18,37



	Prova			
Posteriore	10,04	12,25	6,12	18,37
Rilasciate dai soggetti di cui alla L.264/91			6,12	6,12
Cicломотори				
Posteriore	7,42	9,05	4,53	13,58
Полizia локале				
Автомобили формат А	22,83	27,85	13,93	41,78
мотоциклы	12,16	14,84	7,42	22,26
цикломотори	7,42	9,05	4,53	13,58

Art. 2.

1. Il versamento del costo di produzione, nonché della quota di maggiorazione, dovrà essere effettuato cumulativamente sul conto corrente postale n. 121012, intestato alla sezione Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo - Acquisto targhe veicoli a motore.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2015

Il Ministro: DELRIO

Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2015

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg.ne n. I, foglio n. 3559

15A09498

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 24 novembre 2015.

Autorizzazione al Laboratorio analisi chimiche dott. Adriano Giusto - Servizi ambiente S.r.l., in Oderzo, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRETTORE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d*;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Vista la richiesta presentata in data 17 novembre 2015 dal Laboratorio analisi chimiche Dott. Adriano Giusto - Servizi ambiente S.r.l., ubicato in Oderzo (Treviso), Via pezza Alta 22 - Località Rustigné, volta ad ottenere l'autoriz-

